

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE IV.
DANTE, IL MERCATO
E LA CULTURA

LAURA MARIA FRANCIOSI

DANTE, COMPARATISTA *ANTE LITTERAM**

Abstract: La data di nascita del diritto comparato come scienza viene fatta coincidere con il 1900, quando, in occasione della grande Esposizione Mondiale di Parigi, Lambert e Saleilles organizzarono il primo Congresso Internazionale di Diritto Comparato. Tuttavia, è interessante notare come Dante nelle sue opere si riveli già un comparatista, *ante litteram* sicuramente, ma pur sempre un comparatista. Ciò, in particolare, perché egli utilizza ed applica le tecniche della comparazione, soprattutto con riferimento alla struttura e al testo della *Divina Commedia*, e per il modo di affrontare il viaggio che è chiamato a percorrere. Così facendo, Dante anticipa alcuni dei pilastri della scienza comparatistica e alcuni dei temi più attuali di essa: dai problemi di traduzione giuridica agli scopi (e metodi) della comparazione, all'importanza delle influenze – consapevoli o inconsapevoli – dei fattori culturali sul diritto e sulle sue applicazioni.

Parole chiave: Dante, diritto comparato, formanti, crittotipi, traduzione giuridica.

Dante, an *ante litteram* comparatist. The origin of Comparative Law as a science is identified as of 1900 when, during the Paris worldwide Expo, Lambert and Saleilles organized the first International Conference of Comparative Law. However, it is interesting to underline that Dante, within his works, appears as a comparatist, though of course *ante litteram*. This emerges, in particular, in light of the use of the comparative methods and techniques with peculiar reference to the text and the framework of the *Divina Commedia*, as well as the way he faces his journey. In so doing, Dante brings forward some pillars of the comparative science and some of its most topical issues: i.e., the legal translation, the methods and purposes of the Comparative Law, the relevance upon the law and its applications of the conscious and/or unconscious influences of the different cultural factors.

Key words: Dante, Comparative Law, formants, cryptotypes, legal translation.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *Dante e i pilastri della comparazione*

La nascita del diritto comparato come scienza viene fatta coincidere con il 1900, anno in cui, in occasione dell'Expo universale, si tenne a Parigi il 1° Congresso mondiale di diritto comparato. Questo era stato preceduto dalla costituzione in Francia, nel 1869, della *Société de législation comparée*¹.

È opinione concorde che, prima di allora, non si potessero trovare esempi di comparazione in senso tecnico: se è vero che in alcune opere erano ravvisabili riferimenti a esperienze giuridiche diverse, si ritiene che, tuttavia, essi si limitassero a scambi culturali o mere giustapposizioni di soluzioni giuridiche distinte, ma che non integrassero una comparazione in senso proprio².

Fermo restando il valore della considerazione di cui sopra, un autore pare costituire un'eccezione: Dante.

Invero, se si prendono in considerazione le opere di Dante, *in primis* la *Divina Commedia*, ma non solo, si può notare come in esse fossero già presenti – peraltro non necessariamente quali considera-

¹ R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, dir. da Id., Utet, Torino, 1992, rist. 2003, p. 7.

² I comparatisti hanno individuato soltanto alcune, limitate, eccezioni: il *Delle Leggi* di Teofrasto, in cui si cerca di ritrovare i principi comuni ai vari sistemi giuridici greci, descrivendo in una parte speciale le norme che divergono dallo schema comune; in epoca post-classica la *Collatio legum Mosaicarum et Romanum*, nella quale vengono posti a confronto alcuni scritti di giuristi romani classici con le leggi di Mosè (al fine di dimostrare la conformità del diritto romano a quello di origine biblica, probabilmente con lo scopo di rafforzare il credo cristiano). In epoca successiva a quella di Dante (1265-1321), si ricordano in Inghilterra i due scritti di Sir John Fortescue, *De Laudibus legum Angliae* e *The Governance of England*, in cui viene effettuato un confronto – dichiaratamente non obiettivo, in quanto finalizzato a dimostrare la superiorità del primo – tra il diritto inglese e quello francese. In epoca decisamente posteriore, un impulso rilevante alla comparazione è stato dato da Bacone e Leibniz, sebbene questi ultimi non fossero comparatisti: di Bacone si ricorda, in particolare, il *De dignitate et argumentis scientiarum* (1623), ove un invito al giurista a liberarsi dai limiti imposti dal diritto nazionale. Così: K. ZWEIFERT, H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, I, *Principi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 57-59.

zioni *incidenter tantum*, bensì sovente in maniera ben tratteggiata – alcuni dei capisaldi e dei temi centrali della scienza comparatistica.

Partendo da un tema specifico, e prima di analizzare la questione in una prospettiva più generale, si può notare come quello della traduzione giuridica costituisca una delle problematiche di primario rilievo nell'agenda del comparatista³. È infatti noto che 'lingua' e 'diritto' costituiscono un binomio inscindibile e che le norme giuridiche vengono veicolate attraverso un linguaggio che non è quello comune e neppure quello letterario, ma un linguaggio scientifico, che implica ed esprime concetti tecnici, espressione di eredità culturali e tradizioni giuridiche⁴. Per il comparatista italiano, e più in generale per il giurista municipale che intenda approcciarsi ad un modello straniero⁵, il primo ostacolo da superare, a meno che non si voglia circoscrivere la propria indagine al diritto della Repubblica

³ R. SACCO, *Traduzione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, Aggiornamento, I, Utet, Torino, 2000, p. 722 ss., in particolare §§ 5 e 7. Sul tema della traduzione giuridica così come sugli altri temi centrali della comparazione giuridica richiamati in seguito, esiste una vasta ed autorevole letteratura, sia italiana sia straniera. Considerata l'impossibilità di riportare tutte le opere, nel testo si farà principalmente riferimento ad alcune di quelle che, generalmente, sono ritenute paradigmatiche per la formazione del comparatista.

⁴ L'Accademia internazionale di diritto comparato, su proposta italiana, discusse il tema a Sidney nel 1986: da qui il volume collettaneo con introduzione di R.M. BEAUPRÉ, *La traduction juridique*, in *Les cahiers du droit*, 1987, pp. 735-745 (nel volume è presente anche un contributo di R. SACCO, *Un point de vue italien*, *ivi*, pp. 845-859). Sempre su questo argomento si segnala, in particolare, la collana *Le lingue del diritto* a cura di B. POZZO, edita da Giuffrè, Milano. Cfr. inoltre: G. SNOW, J. VANDERLINDEN, *Français juridique et science du droit*, Bruylant, Bruxelles, 1995; O. MORÉTEAU, *L'anglais pourra-t-il devenir la langue juridique commune en Europe?*, in *Les multiples langues du droit européen uniforme*, a cura di R. SACCO, L. CASTELLANI, L'Harmattan Italia, Torino, 1999, p. 143 ss.; *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, a cura di E. IORIATTI FERRARI, Università degli Studi di Trento, Trento, 2007; V. JACOMETTI, B. POZZO, *Traduttologia e linguaggio giuridico*, Cedam, Padova, 2018.

⁵ In proposito: D. CORAPI, *Lo studio e l'insegnamento del diritto privato comparato nelle università italiane*, in *Rassegna di diritto civile*, 1986, p. 435; A. GUARNERI, *Nova et vetera nella ricerca e nell'insegnamento del diritto comparato*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, 2, p. 6 ss.

di San Marino o a quello del Canton Ticino, è proprio la diversità linguistica, con i correlati problemi di traduzione.

In questo ambito, come evidenziato dai comparatisti più attenti, la traduzione letterale sovente non è praticabile e non è neppure l'opzione migliore perché, per poterla correttamente applicare, occorre essere certi dell'effettiva corrispondenza giuridica tra un termine proprio del modello straniero rispetto a quello del modello della lingua di destinazione. Laddove, infatti, si percorresse in maniera acritica la via della traduzione letterale, il rischio sarebbe quello di dare luogo ad esiti non corretti e, in alcuni casi, paradossali o addirittura comici. Celebre è l'errore in cui si rischia di incorrere ove si ipotizzi di rendere la funzione e la figura del 'notaio' di *civil law* con il termine – dichiaratamente *false friend*⁶ – di *public notary*, proprio del modello di *common law*. È evidente che, con buona pace del *public notary* statunitense, quest'ultima figura professionale sia ben lungi dal poter essere equiparata a quella del notaio italiano o di altri Paesi di *civil law*⁷.

Immaginiamo poi la perplessità, nel migliore dei casi, di un *common lawyer* che si veda sottoporre la versione in lingua inglese di un contratto internazionale in cui si faccia riferimento alla categoria dei 'diritti reali' italiani, avendo tradotto tale concetto giuridico con l'espressione '*real rights*' o, ancora, '*true rights*'⁸. A voler essere magnanimi, il lettore di *common law* sarebbe portato a pensare che la controparte italiana abbia un comportamento singolare, posto che perde tempo a disquisire di diritti 'veri' e di diritti che, evidentemente, tali non sono!

⁶ Rispetto a tale problema, in generale: S. FERRERI, *Falsi amici nelle corti*, Giappichelli, Torino, 2019.

⁷ Per tutti: K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, II, *Istituti*, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 60-61.

⁸ Sulla proprietà e i diritti reali in prospettiva comparatistica, si veda in particolare: A. GAMBARO, *Proprietà in diritto comparato*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XV, Utet, Torino, 1997, *ad vocem*; A. GAMBARO, A. CANDIAN, B. POZZO, *Property, propriété, eigentum*, Cedam, Padova, 1992.

In ragione di ciò la scienza comparatistica ha evidenziato ulteriori opzioni di traduzione, in particolare: (i) creare un neologismo⁹; (ii) rendere il termine straniero con una perifrasi o locuzione esplicativa dei suoi tratti salienti e, infine, (iii) rinunciare a tradurre¹⁰. Vi sono infatti istituti giuridici (si pensi ad esempio a *soviet*, *shar'ia*, *trust*) che circolano a livello globale mantenendo inalterata la loro terminologia di origine e portando con sé tutto l'apparato concettuale che li connota¹¹.

L'attenzione a tali rilievi è ben presente in Dante: infatti, nell'epistola che egli scrisse a Can Grande della Scala, signore di Verona, cui fu dedicato proprio il *Paradiso*, Dante avverte il suo illustre lettore, così come tutti noi, di prestare particolare attenzione al fatto che la *Commedia* sia un'opera polisensa (*polisemos*) e che l'opzione letterale, la più immediata e semplice, in effetti possa rivelarsi fuorviante e limitata. Accanto ad essa, esorta l'Autore, occorre tenere conto del – e quindi svelare il – significato simbolico, quello morale e quello anagogico, ossia spirituale e trascendente¹². Ciò richia-

⁹ Tecnica che si pone quale espressione di una forma di creatività del giurista: in proposito, in prospettiva più ampia, si veda G. PASCUZZI, *La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Zanichelli, Bologna, 2018².

¹⁰ R. SACCO, *Traduzione giuridica*, cit., in particolare §§ 12-13.

¹¹ R. SACCO, *Traduzione giuridica*, cit. Molto interessanti al riguardo i rilievi di: A. GAMBARO, *Trust*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, XIX, Utet, Torino, 1999, *ad vocem*, e M. LUPOI, *Trusts*, Giuffrè, Milano, 2001.

¹² Epistola a Cangrande della Scala, [7]: «Per chiarire quello che si dirà bisogna premettere che il significato di codesta opera non è uno solo, anzi può definirsi un significato *polisemos*, cioè di più significati. Infatti il primo significato è quello che si ha dalla lettera del testo, l'altro è quello che si ha da quel che si volle significare con la lettera del testo. Il primo si dice letterale, il secondo invece significato allegorico o morale o anagogico. Questi diversi modi di trattare un argomento si possono esemplificare, per maggior chiarezza, con i versetti: «Allorché dall'Egitto uscì Israele, e la casa di Giacobbe (si parti) da un popolo barbaro; la nazione giudea venne consacrata a Dio; e dominio di Lui venne ad essere Israele». Infatti se guardiamo alla sola lettera del testo, il significato è che i figli di Israele uscirono d'Egitto, al tempo di Mosè; se guardiamo all'allegoria, il significato è che noi siamo stati redenti da Cristo; se guardiamo al significato morale, il senso è che l'anima passa dalle tenebre e dalla infelicità del peccato allo stato di grazia; se guardiamo al significato anagogico, il senso è che l'anima santificata esce dalla schiavitù della presente corruzione terrena alla libertà dell'eterna gloria».

ma quanto già sviluppato, in maniera ben tratteggiata, da Dante nel *Convivio*¹³, ove si legge:

«Le scritte si possono intendere e deonsi esponere massimamente per quattro sensi. L'uno si chiama *litterale*, e questo è quello che non si stende più oltre la lettera delle parole fittizie, sì come le favole dei poeti. L'altro si chiama *allegorico*, e questo è quello che si nasconde sotto 'l manto di queste favole, ed è una veritate ascosa sotto bella menzogna [...] Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono intentamente andare appostando per le scritte ad utilitate di loro e di loro discenti: sì come appostare si può nello Evangelio, quando Cristo salio lo monte per transfigurarsi, che de li dodici Apostoli menò seco li tre: in che moralmente si può intendere che alle secretissime cose noi dovemo avere poca compagnia. Lo quarto senso si chiama *anagogico*, cioè sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale ancora che sia vera eziandio nel senso litterale, per le cose significate, significa delle superne cose dell'eternal gloria: sì come vedere si può in quello canto del Profeta che dice che nell'uscita del popolo d'Israel d'Egitto Giudea è fatta santa e libera. Che avegna essere vero secondo la lettera sia manifesto, non meno è vero quello che spiritualmente s'intende, cioè che nell'uscita dell'anima dal peccato, essa sia fatta santa e libera in sua potestate».

Ponendosi in una prospettiva comparatistica più generale, nell'opera di Dante emergono con particolare evidenza quelli che rappresentano i pilastri della comparazione giuridica, come enunciati e sintetizzati nelle cd. Tesi di Trento. Come noto, le cinque Tesi di Trento, originariamente sviluppate da un gruppo di compa-

¹³ *Convivio*, II, I, 3-7. Questi quattro significati sono anche stati ritenuti corrispondenti alle quattro funzioni della psiche elaborate da Jung: (i) il significato letterale, che corrisponde alla funzione della sensazione; (ii) il significato allegorico, corrispondente al pensiero; (iii) il significato morale, che corrisponde al sentimento e (iv) il significato anagogico, che corrisponde in parte all'intuizione e che viene anche chiamato simbolico (dal greco *symbolon*, unione) in quanto, in una sintesi superiore che li trascende, comprende anche gli altri significati. A. MAZZARELLA, *Alla ricerca di Beatrice*, Vivarium, Milano, 2002², p. 49.

ratisti italiani, rappresentano il manifesto del comparatista, sintetizzando appunto i tratti costitutivi di tale scienza¹⁴.

La prima Tesi si focalizza sull'oggetto della comparazione giuridica, precisando che il vero scopo immediato e diretto, l'elemento irrinunciabile ed imprescindibile di ogni attività di comparazione è la conoscenza. La comparazione porta dunque alla conoscenza. Ulteriori scopi, quali ad esempio l'armonizzazione o unificazione del diritto sono certamente meritevoli, ma possono anche mancare, ponendosi come scopi aggiuntivi ed eventuali¹⁵.

La seconda Tesi individua l'oggetto della comparazione e lo identifica nei fatti, presenti o passati, effettivamente accaduti¹⁶. In questo senso, si precisa, il diritto comparato e le scienze storiche adottano gli stessi criteri di validazione¹⁷.

La terza, quarta e quinta Tesi si focalizzano sui metodi della comparazione. La terza Tesi, in particolare, esclude che possa definirsi comparazione un'analisi finalizzata a scambi culturali o a giustapposizione di soluzioni, dovendo la comparazione misurare analogie e differenze tra i modelli oggetto di indagine¹⁸. La quarta e la

¹⁴ Per approfondimenti: A. GAMBARO, R. SACCO, P.G. MONATERI, *Comparazione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, III, Utet, Torino, 1988, *ad vocem*; R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, cit., pp. 16, 48-51.

¹⁵ Prima tesi: «Il compito della comparazione giuridica, senza il quale essa non sarebbe scienza, è l'acquisizione di una migliore conoscenza del diritto, così come in generale il compito di tutte le scienze comparatistiche è l'acquisizione di una migliore conoscenza dei dati appartenenti all'area a cui essa si applica. L'ulteriore ricerca e promozione del modello legale o interpretativo migliore sono risultati considerevolissimi della comparazione, ma quest'ultima rimane scienza anche se questi risultati fanno difetto».

¹⁶ Seconda tesi: «La comparazione rivolge la sua attenzione ai vari fenomeni giuridici concretamente realizzati nel passato o nel presente, secondo un criterio per cui si considera reale ciò che è concretamente accaduto. In questo senso, la comparazione ha lo stesso criterio di validazione delle scienze storiche».

¹⁷ Alla luce delle analogie tra il comparatista e lo storico del diritto, Paolo Grossi definisce entrambi «giuristi di frontiera»: M. ΤΙΜΟΤΕΟ, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 55-66.

¹⁸ Terza tesi: «La comparazione non produce risultati utili finché non si misurano le differenze che intercorrono fra i sistemi giuridici considerati. Non si fa comparazione finché ci si limita agli scambi culturali o all'esposizione parallela delle soluzioni esplicitate nelle diverse aree».

quinta Tesi¹⁹ richiamano l'attenzione alla necessità di portare alla luce le dissociazioni tra enunciati teoretici e regole operazionali, tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono a formare un dato ordinamento e, in particolare, anche di quei fattori che influenzano, sovente inconsciamente e inconsapevolmente, la nascita, l'interpretazione e l'applicazione di una regola giuridica, non necessariamente verbalizzata²⁰.

2. (segue) «... dentro a le segrete cose» – Formanti e crittotipi

Un postulato fondamentale della scienza comparatistica è la critica ai principi di unità e di autosufficienza dei sistemi; di non contraddizione di un ordinamento giuridico, così come l'attenzione posta alle diverse componenti che concorrono, appunto, a formare le sue regole giuridiche²¹. Componenti che, a seconda del modello considerato, possono assumere rilievo differente.

¹⁹ Quarta tesi: «La conoscenza dei sistemi giuridici in forma comparativa ha il merito specifico di controllare la coerenza dei vari elementi presenti in ogni sistema, dopo aver identificato e ricostruito questi stessi elementi. In specie, essa controlla se le regole operazionali presenti nel sistema siano compatibili con le proposizioni teoretiche elaborate per rendere conoscibili le regole operazionali». Quinta tesi: «La conoscenza di un sistema giuridico non è monopolio del giurista appartenente al sistema dato; se da una parte è favorito dall'abbondanza delle informazioni, sarà però impacciato più di ogni altro dal presupposto che gli enunciati teoretici presenti nel sistema siano pienamente coerenti con le regole operazionali del sistema considerato».

²⁰ A. WATSON, *From Legal Transplants to Legal Formants*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1995, p. 469, che enfatizza come la cultura determini i parametri del ragionamento decisorio del giudice; i sistemi giuridici dai quali il giurista municipale sarà influenzato e l'ampiezza stessa di tale influenza. Inoltre l'Autore evidenzia come la natura del dato culturale vari da una società a un'altra, ribadendo che, in conclusione, in assenza di consapevolezza circa l'importanza dell'essere radicati in una particolare cultura giuridica, non si è in grado di comprendere i parametri del discorso giuridico.

²¹ «Comparazione e storia accettano l'universo dei modelli giuridici come universo di modelli autonomi (anche se astrattamente collegati), dotati di contenuti non sempre uniformi, sì che tra essi è ammessa contraddizione. Il principio di non contraddizione, che è il feticcio dei giuristi finché si muovono all'interno di un si-

Così, ad esempio, sono stati individuati modelli in cui, perlomeno tradizionalmente, poteva essere considerato prevalente il formante giurisprudenziale, altri in cui lo era quello legislativo e altri, infine, connotati da un ruolo di primo rilievo di quello dottrinale²². Accanto a questi tre formanti 'classici' devono tuttavia essere considerati altri fattori che concorrono a connotare un dato sistema: ad esempio, formanti poco considerati ma certamente importanti sono le dichiarazioni di scienza²³; la formazione del giurista; la prassi (in particolare nel campo dei contratti internazionali, ove le rego-

stema determinato, cessa completamente di valere in una qualsiasi prospettiva che sia di tipo storicistico. In questa prospettiva qualunque modello è vero se concretamente è esistito, e qualunque modello che di fatto è vero ha tanta legittimità quanto ne ha qualsiasi altro modello che di fatto è parimenti vero». R. SACCO, *Formante*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, VIII, Utet, Torino, 1992, *ad vocem*, in particolare § 2.

²² Rispettivamente: (i) i sistemi di *civil law* post-codificazione; (ii) quelli di *common law*; e (iii) i sistemi islamici e quelli di *civil law* pre-codificazione. Per tutti: A. GAMBARO, R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, in *Trattato di diritto comparato*, dir. da R. SACCO, Utet, Torino, 2004².

²³ «Formanti poco studiati sono le varie forme di dichiarazioni di scienza. Talora queste dichiarazioni di scienza si presentano come (apparenti) qualificazioni della fattispecie; e sono (in realtà) medii logici superflui fra le fattispecie e gli effetti. [...] Non si dica che queste dichiarazioni di scienza, superflue come medii logici, difettano di carattere giuridico, e sono perciò estranee all'ordinamento. Quale che sia la loro origine – dottrinale, o legale, o giudiziale – esse costituiscono proposizioni capaci di incidere sul modo di intendere la regola operativa cui vengono sovrapposte, e in questo senso sono mezzi d'interpretazione (quindi, fonti secondarie di diritto). Poiché il legislatore ha il compito di dettare regole, e non quello di argomentare, non toccherebbe a lui, a prima vista, inserire nei testi legali medii logici. Tuttavia il legislatore qualifica e classifica, e con ciò finisce per adottare definizioni e proposizioni teoretiche che possono anche a) mettersi in contraddizione con le regole operative, ovvero b) essere superflue perché alla pratica è sufficiente la regola operativa. La provenienza dal legislatore della definizione assegna a quest'ultima un carattere ufficiale. La mancanza di un collegamento diretto fra la pratica e la definizione assegna a quest'ultima un carattere declamatorio. Le proposizioni di tipo declamatorio esplicitano spesso una ideologia (l'ideologia che ispira quel dato ordinamento, o l'ideologia cui quel dato potere crede di ispirarsi, o vuol far credere che intende ispirarsi)». R. SACCO, *Formante*, cit., § 3.

le sorte all'interno della cd. *business community* giocano un ruolo di primo piano)²⁴.

Proprio la dissociazione tra formanti può portare, a parità di regola legislativa, a risultati differenti, così come enunciazioni teoretiche opposte possono invece dare luogo a regole operazionali convergenti: «Una legge uniforme, se non viene messo in funzione un meccanismo giurisdizionale che ne assicuri un'applicazione omogenea, sarà applicata in modi diversi nei vari paesi. È ciò che è avvenuto, ad es., con la legge cambiaria. Leggi formulate diversamente vengono invece interpretate in modi convergenti, o si dimostrano compatibili con formulazioni teoretiche, classificatorie, parallele»²⁵.

Accanto ai formanti occorre tenere conto, per poter meglio conoscere un dato ordinamento, evidenziandone le dissociazioni tra enunciazioni teoretiche e regole operazionali, anche di quegli elementi in esso presenti ed operanti a livello inconsapevole e/o inconscio. Questi elementi che operano in maniera non verbalizzata e che

²⁴ Sulla nuova *lex mercatoria* e sul ruolo della comunità d'affari internazionale si veda, ad esempio R. GOODE, H. KRONKE, E. MCKENDRICK, *Transnational Commercial Law. Text, Cases and Materials*, Oxford University Press, Oxford, 2015², pp. 34-47. La letteratura sui contratti internazionali è ampia. Tra le opere principali si segnalano: F. GALGANO, F. MARRELLA, *Diritto del commercio internazionale*, Cedam, Padova, 2007; F. BORTOLOTTI, *Diritto dei contratti internazionali*, Cedam, Padova, 2009³; A. FRIGNANI, M. TORSELLO, *Il contratto internazionale. Diritto comparato e prassi commerciale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, XII, a cura di F. GALGANO, Cedam, Padova, 2010; F. MARRELLA, *Manuale di diritto del commercio internazionale*, Cedam, Padova, 2020.

²⁵ R. SACCO, *Formante*, cit., § 2. Tema, questo, particolarmente sentito anche con riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), rispetto alla quale l'esigenza di garantirne l'interpretazione ed applicazione uniforme (i.e. art. 7 CISG), soprattutto in assenza di un apparato giurisdizionale unitario, ha determinato lo sviluppo di forme di controllo dottrinale particolarmente attento, supportato anche dalla creazione di appositi *databases*: tra queste iniziative si segnalano, ad esempio, l'attività del *CISG Advisory Council*, un ente privato che si propone lo scopo di favorire l'applicazione uniforme della Convenzione attraverso la pubblicazione di *Opinions* su vari profili di interesse della stessa; il CISG database, a cura della Pace University, che raccoglie e mette a disposizione ampio materiale sulla CISG; e l'UNCITRAL Digest of case law on the CISG. Per approfondimenti: <https://www.cisgac.com/>, <https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg>.

condizionano la mentalità e l'agire del giurista municipale sono ciò che la scienza comparatistica definisce 'crittotipi'²⁶.

Normalmente, un giurista appartenente ad un sistema dato trova maggior difficoltà a liberarsi dall'insieme dei crittotipi presenti nel suo sistema, che non ad abbandonare le regole di cui sia pienamente consapevole. Questa soggezione ai crittotipi costituisce la 'mentalità' del giurista di un determinato Paese. E la differenza di 'mentalità' rappresenta il principale ostacolo alla comprensione fra giuristi di provenienza territoriale diversa; ad esso si può ovviare soltanto con l'esercizio della comparazione, a livello sistemologico e istituzionale²⁷.

Questi aspetti sono presenti nelle opere dantesche, in particolare nella *Commedia*.

Nei punti più oscuri della sua opera Dante si rivolge direttamente al lettore. È il Poeta stesso che spinge il lettore – quindi un soggetto esterno, non attore diretto dell'opera, così come lo è il comparatista rispetto a un sistema diverso – a 'frugare' più in profondità nelle 'segrete cose', cioè in quelle parti sconosciute, che ignoriamo o da cui siamo trascinati, condizionati. E tale indagine va condotta senza pregiudizi, con finalità in primo luogo conoscitiva. Viene in considerazione in proposito, *ex multis*, il canto III dell'*Inferno*, versi 19-21:

«E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond'io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose».

Analogamente, il canto IX dell'*Inferno*, versi 61-63:

²⁶ R. SACCO, *Crittotipo*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, V, Utet, Torino, 1989, *ad vocem*: «Tutto il cammino della scienza procede rendendo noti dati (operanti ma) non conosciuti. Il crittotipo di oggi può essere la regola nota di domani. In particolare, anche il diritto consta, per una parte, di proposizioni note e verbalizzate, e per un'altra parte, di crittotipi».

²⁷ *Sic*, R. SACCO, *Crittotipo*, cit.

«O voi ch'avete li 'ntelletti sani,
mirate la dottrina che s'asconde
sotto 'l velame de li versi strani».

Non solo, Dante consiglia specificamente di procedere dal noto all'ignoto, secondo le seguenti tappe: il soggetto, la forma, la finalità e il modo di ascolto²⁸.

Il soggetto è certamente l'uomo. L'uomo che è al centro di tutta l'opera dell'Autore, cui egli si rivolge spesso in maniera diretta: l'uomo del passato (ossia i personaggi storici di volta in volta incontrati, scelti per la loro valenza simbolica ed evocativa); l'uomo del presente, coevo all'Autore e partecipante delle vicende che ne determinarono la vita e l'esilio; e l'uomo del futuro, i posteri cui Dante si sente legato anche in virtù del compito e dell'investitura affidatagli dall'avo Cacciaguada²⁹. Per descrivere la forma Dante usa un linguaggio paradossale, contraddittorio³⁰, per certi versi alchemico, e non dà giudizi, ma esemplificazioni³¹. Egli parte da una determinata situazione storica e ambientale, o da un certo personaggio, ma li ricrea a mo' di simbolo per esprimere un'esperienza interiore o veicolare un'indicazione, appunto come emerge dal dialogo con il suo antenato:

«Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,
tutta tua vision fa manifesta;
e lascia pur grattar dov'è la rogna.
Ché se la voce tua sarà molesta
nel primo gusto, vital nodrimento
lascerà poi, quando sarà digesta.

²⁸ Epistola a Cangrande della Scala, 8-9, 16-18.

²⁹ Cfr. *infra*, nel testo.

³⁰ Sul ruolo, nella *Divina Commedia*, delle eccezioni e delle contraddizioni rispetto a un sistema legale si veda, in particolare: J. STEINBERG, *Dante e i confini del diritto*, Viella, Roma, 2016, *passim* e, in estrema sintesi, pp. 8-11. Nell'opera si sottolinea altresì la funzione esemplificativa, con finalità evolutivo-educative, dei personaggi storici illustrati da Dante.

³¹ «La forma, ovvero il modo di trattare, è poetico, fittivo, descrittivo, digressivo, transuntivo, e oltre a questo definitivo, divisivo, probativo, improbativo e positivo d'esempii»: Epistola a Cangrande della Scala, 9.

Questo tuo grido farà come vento,
 che le più alte cime più percuote;
 e ciò non fa d'onor poco argomento.
 Però ti son mostrate in queste rote,
 nel monte e ne la valle dolorosa
 pur l'anime che son di fama note,
 che l'animo di quel ch'ode, non posa
 né ferma fede per essempro ch'aia
 la sua radice incognita e ascosa,
 né per altro argomento che non paia»³².

Quello che Dante ha visto e conosciuto, nel bene e nel male, deve cantarlo a beneficio dei posteri: è questo il suo compito, il più vero, che gli viene affidato dall'avo, Cacciaguida. Nel contempo il Poeta ribadisce, chiaramente, che i suoi personaggi sono esempi di situazioni paradigmatiche, utilizzati per far intendere di cosa egli stia parlando e funzionali a una migliore conoscenza e comprensione.

Con riguardo alla finalità, Dante ci sollecita a non fermarci al senso letterale e a quello allegorico, ma ci incita a penetrare il terzo significato, quello di ordine morale. Occorre portare la ricerca su di sé e sull'uomo in generale, e cercare di sperimentarla nella vita pratica, non per speculazione filosofica astratta né per tornaconto personale, posto che lo scopo per cui Dante ha scritto la *Commedia* è di ordine pratico³³ ed etico³⁴.

³² *Paradiso*, XVII, vv. 127-142.

³³ Prospettiva condivisa con le analisi giuseconomiche, *ex multis*: P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Giuffrè, Milano, 1961; R.A. POSNER, A.T. KRONMAN, *The Economics of Contract Law*, Little, Brown and Company, Boston-Toronto, 1979; G. ALPA, F. PULITINI, S. RODOTÀ, F. ROMANI, *Interpretazione giuridica e analisi economica*, con prefazione di G. CALABRESI, Giuffrè, Milano, 1982; R. PARDOLESI, *Analisi economica del diritto*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, I, Utet, Torino, 1987, *ad vocem*; ID., *Profili comparatistici di analisi economica del diritto privato*, Cacucci, Bari, 2015; G. CALABRESI, *The Future of Law and Economics*, Yale University Press, New Haven, 2016.

³⁴ Epistola, a Cangrande della Scala, 16: «La branca della filosofia, sotto la quale procedono l'opera e questa parte, è quella della morale, ossia l'etica; infatti l'opera tutta, e questa parte, non è finalizzata alla speculazione del pensiero, bensì a un risultato concreto. Infatti se in qualche brano o in qualche passaggio il linguaggio

In relazione al ‘modo di ascolto’, il lettore è chiamato a far uso delle proprie capacità intellettive, senza farsi condizionare da elementi esterni, posto che per la conoscenza non è sufficiente la comprensione, ma anche la oggettivazione:

«Apri la mente a quel ch’io ti paleso
e fermalvi entro; ché non fa scienza,
senza lo ritenere, avere inteso»³⁵.

Nell’ambito della funzione evolutivo-educativa dell’incontro con personaggi storici, siano essi di maggiore o minore fama, coevi all’Autore o vissuti secoli prima, assumono rilevanza, per i fini che in questa sede rilevano, due incontri in particolare: il primo è quello con Carlo Martello, il secondo quello con Giustiniano.

Nell’incontro con Carlo Martello, Dante introduce uno dei capisaldi della *Commedia*: l’importanza dell’individuo nella società sulla base delle inclinazioni conferitegli dalle determinazioni celesti, con ciò riprendendo il discorso già espresso da Marco Lombardo³⁶ sull’influenza che i corpi celesti hanno nel dare l’*impronta* ad ogni individuo. Carlo Martello va ancora più a fondo: al di là della perpetuazione delle qualità dei progenitori³⁷, quello che è necessario per vivere in una società è che i vari individui abbiano qualità differenti e che tale pluralismo venga valorizzato. Di qui l’impor-

gio si fa simile a quello della filosofia speculativa, questo avviene non in virtù di un fine speculativo, ma per necessità intrinseche all’opera stessa. Infatti, come dice il Filosofo nel secondo libro della *Metafisica*, “su qualcosa e su momenti particolari talvolta i pensatori pragmatici speculano”.

³⁵ *Paradiso*, V, vv. 40-42.

³⁶ *Purgatorio*, XVI.

³⁷ Secondo Dante, la mera perpetuazione delle qualità e caratteristiche dei progenitori, da sola, sarebbe pernicioso perché porterebbe ad un immobilismo in conflitto con la natura dinamica ed evolutiva della società: *mutatis mutandis*, il concetto richiama alla mente le opinioni di Friedrich Carl Von Savigny a proposito del diritto quale espressione del *Volksgeist*. K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato*, I, *Principi fondamentali*, cit., pp. 171-173.

tanza dell'*imprenta* dei cieli³⁸ che, unita alle qualità ereditate dal seme, struttura le naturali tendenze che l'uomo deve riconoscere in sé e sviluppare:

«Indi si fece l'un più presso a noi
e solo incominciò: "Tutti sem presti
al tuo piacer, perché di noi ti gioi.
Noi ci volgiam coi principi celesti
d'un giro e d'un girare e d'una sete,
ai quali tu del mondo già dicesti:
"Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete";
e sem sì pien d'amor, che, per piacerti,
non fia men dolce un poco di quïete»³⁹.

In una prospettiva analoga, Rodolfo Sacco:

«I diritti e le lingue differiscono. Il dato è reale, non può non essere coerente con tutto il reale che lo circonda, e perciò ne deve esistere una spiegazione. La spiegazione si trova nella natura delle cose. Tutto ciò che è reale è dominato dalla diversità. Ciò vale per il reale materiale e vale per il reale culturale. Il cavallo è diverso dall'asino, il grano è diverso daliglio. L'aria è diversa dall'acqua. Il carbonio è diverso dall'idrogeno. La diversità è la proprietà del reale. La diversità proviene dalla variazione, dal mutamento»⁴⁰.

Altrettanto rilevante è l'incontro con Giustiniano, considerata anche l'importanza essenziale del *Corpus Iuris Civilis* per il cd. 'rinascimento giuridico' della tradizione di *civil law* nell'XI secolo, il cui fulcro furono le Università, *in primis* Bologna⁴¹:

³⁸ Secondo la ricostruzione di matrice junghiana si tratterebbe delle 'influenze archetipiche': A. MAZZARELLA, *op. cit.*, p. 399.

³⁹ Incontro con Carlo Martello: *Paradiso*, VIII, vv. 32-39.

⁴⁰ R. SACCO, *Uniformità, diversità dei diritti*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, Aggiornamento, IV, Utet, Torino, 2009, *ad vocem*.

⁴¹ «Non ha bisogno di legittimazione la regola consuetudinaria, che opera in ragione dei nudi fatti. Giustiniano presentò il Digesto come una regola consuetudinaria, non altrimenti legittimata. Nel medio evo il Digesto era un'opera di dot-

«Cesare fui e son Iustiniano,
che, per voler del primo amor ch'i' sento,
d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano»⁴².

Ancora più significativo se si considera che, secoli dopo, Napoleone, nei giorni di confino a Sant'Elena, profferì le seguenti parole: «La mia vera gloria non è di avere vinto 40 battaglie. Waterloo cancellerà il ricordo di tante vittorie. Mentre ciò che non sarà mai cancellato, che vivrà eternamente, è il mio codice civile»⁴³.

Anche in ciò Dante si è dimostrato, ancora una volta, *ante litteram*.

trina senza una base nei fatti, ed è ovvio, a questo punto, che la si sia assistita con una legittimazione, proveniente, è superfluo dirlo, dal soprannaturale. Dante Alighieri è ben al corrente del mandato conferito da Dio a Giustiniano perché legiferi». R. SACCO, *Soprannaturale e diritto*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, Aggiornamento, VII, Utet, Torino, 2012, *ad vocem*, § 2.

⁴² Incontro con Giustiniano: *Paradiso*, VI, vv. 10-12.

⁴³ La citazione è riportata, ad esempio, in: V. VARANO, V. BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 123.

GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

Gli autori

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i>	VII
---	-----

Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i>	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i>	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i>	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i>	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i>	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i>	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i>	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i>	135

Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo. 163

Elena Ferioli

La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale 199

Tommaso Bonetti

Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno. 217

Silvia Vida

Dante in Kelsen 229

Niccolò Lanzoni

La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia. 247

Pieralberto Mengozzi

Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi. 265

Parte III. Dante e la giustizia

Valerio Gigliotti <i>«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia e Giustizia.</i>	275
Silvia Nicodemo <i>Dante: il bene comune e la giustizia sociale</i>	303
Ludovica Chiussi Curzi <i>«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca nel diritto internazionale</i>	321
Marco Argentini <i>Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della responsabilità di proteggere?</i>	335
Alberto Albiani <i>Dante criminalista usque ad inferos?</i>	347
Attilio Nisco <i>Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia</i>	361
Matteo Leonida Mattheudakis <i>Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti tra responsabilità e pena.</i>	381

Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i>	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i>	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i>	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i>	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i>	459
<i>Gli autori</i>	477

Publicato nel mese
di settembre del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392